



Comune di Lavis  
PROVINCIA DI  
TRENTO

## REGOLAMENTI COMUNALI

---

### Regolamento per la gestione di orti comunali

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.02.2022*



## **Art. 1 Finalità**

Il Comune di Lavis, attraverso esperienze di "orto condiviso" intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano l'aggregazione sociale, creando occasione di incontro e di vita sociale che valorizzino l'esperienza, l'iniziativa e la capacità realizzativa, in particolare delle persone anziane;
- favorire forme di condivisione di saperi, abilità e tradizioni di cui sono portatrici le donne, anche di origine straniera, fornendo concrete occasioni di relazione e di scambio tra di loro e con la comunità locale attraverso lo svolgimento di un'attività comune;
- offrire opportunità di produzione di parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile, sottraendo al contempo terreni comunali a situazioni di degrado e/o di abbandono;
- diffondere la cultura del verde e, nello specifico, delle coltivazioni orticole;
- promuovere buone pratiche di coltivazione sostenibile, di rispettoso utilizzo di risorse quali il suolo, l'acqua e l'energia solare, di corretto smaltimento dei materiali di "scarto", anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e/o di formazione.

## **Art. 2. Definizioni**

Al fine del presente Regolamento si definisce orto comunale un appezzamento di terreno di proprietà o in disponibilità dell'Ente adibito a coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, suddiviso in parcelle di piccole dimensioni e assegnato a cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che lo coltivano per sé e per la propria famiglia.

## **Art. 3. Tipologie**

Gli appezzamenti di terreno attualmente dedicati ad orto condiviso sono i seguenti:

- a) area di terreno sito in loc. Torbisi, tavolarmente identificato con p.f. 971/2 C.C. Lavis, ai sensi del presente Regolamento denominato "Orto sociale", suddiviso in 36 parcelle (orti);
- b) parte del giardino (area pertinenziale) esterno alla struttura definita "Poliambulatorio di Lavis" sita in via Rosmini n. 70, tavolarmente identificata con p.ed. 1469 C.C. Lavis, ai sensi del presente Regolamento denominata "Orto del Mondo", suddiviso in 10 parcelle (orti).
- c) Altri appezzamenti di terreno recuperati dall'amministrazione comunale potranno essere utilizzati come orti sociali. Per questi nuovi terreni l'Amministrazione potrà riservare orti a favore di un'Associazione locale per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto dell'ambiente o da assegnare a particolari categorie di cittadini, quali famiglie numerose o cittadini che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale e/o socio-educativo, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

## **Art. 4. Requisiti dell'assegnatario e criteri di assegnazione**

L'assegnazione delle singole parcelle in cui sono suddivisi gli orti comunali condivisi avverrà a favore di persone in possesso dei seguenti requisiti, differenti a seconda degli appezzamenti di cui all'articolo 3, come di seguito indicato:



per l'Orto sociale:

- essere in pensione;

per l'Orto del Mondo:

- essere di sesso femminile;
- essere casalinghe oppure titolari di un rapporto di lavoro che, nel corso dell'anno, comporti un reddito inferiore all'importo dell'assegno sociale annuo;

Per entrambe le tipologie di orti:

- essere residenti nel Comune di Lavis o nella frazione di San Lazzaro del Comune di Trento. La perdita del requisito della residenza, per trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, comporta la decadenza della concessione dell'orto trascorsi sei mesi dalla data del trasferimento, fatta salva la possibilità di rinuncia anche prima di tale periodo;
- non essere proprietari/e né avere in disponibilità, a qualsiasi titolo, terreni agricoli siti sul territorio della Regione Trentino Alto Adige;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

E' ammessa la possibilità per l'assegnatario/a di farsi aiutare da un componente del proprio nucleo familiare o, in caso di sopravvenuti impedimenti, per periodi limitati e comunque non superiori a tre mesi, previa comunicazione scritta all'Amministrazione, di farsi sostituire da altre persone. Tali soggetti saranno tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti per gli/le assegnatari/e, e non avranno alcun diritto di subentrare nell'assegnazione dell'orto.

La ripartizione delle parcelle afferenti l'Orto del Mondo, in considerazione della particolare finalità di integrazione e di scambio interculturale, verrà effettuata in modo da rappresentare, possibilmente nella sua totalità, la componente straniera della popolazione delle donne residenti, in proporzione rispetto ai continenti di provenienza. Due parcelle sono riservate a donne italiane e della Comunità europea.

### **Art. 5. Modalità di assegnazione**

Gli/le interessati/e devono presentare la domanda di assegnazione preferibilmente sul Portale dei servizi on line dal sito del Comune di Lavis, identificandosi tramite SPID o CPS. La domanda può essere inoltrata in forma cartacea anche presso lo sportello polifunzionale del Comune.

Tali domande andranno a formare un elenco dei/le richiedenti, diversificato per le due tipologie di orti comunali, in progressivo aggiornamento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle medesime.

Con cadenza biennale, nel mese di gennaio, l'Amministrazione procederà all'assegnazione di tutte le parcelle dell'Orto sociale e dell'Orto del Mondo a favore dei/le richiedenti che hanno presentato regolare domanda fino al giorno antecedente l'assegnazione.

Il giorno e l'ora in cui l'Amministrazione procederà ad assegnare gli orti verranno resi noti alla cittadinanza tramite Avviso pubblico.

L'assegnazione degli orti verrà effettuata presso la sede comunale in seduta pubblica mediante attribuzione diretta della parcella ai/le richiedenti inseriti nell'elenco ovvero, nel caso in cui il numero dei/le medesimi/e fosse maggiore rispetto alle parcelle di terreno disponibili, mediante sorteggio. Qualora la gestione degli orti fosse concessa in gestione ad



una Associazione locale, essa dovrà partecipare alla seduta mediante un proprio rappresentante.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse procedere all'assegnazione degli orti tramite sorteggio, i nuovi richiedenti saranno automaticamente ammessi mentre verranno esclusi i richiedenti che hanno da più anni l'orto, eventualmente a sorteggio fra loro in caso di pari anzianità.

Per l'assegnazione degli orti che si rendessero disponibili a seguito di rinuncia o revoca della concessione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, l'Amministrazione potrà attingere all'elenco dei non assegnatari seguendo, per la scelta del concessionario, l'ordine di protocollo della presentazione della domanda originale.

L'essere o l'essere stato/a assegnatario/a di un orto comunale non costituisce titolo preferenziale a favore dei/le richiedenti.

In caso di riassegnazione dell'orto, i/le rispettivi/e titolari hanno diritto, ove possibile, ad ottenere la stessa parcella coltivata in precedenza.

L'assegnazione dell'orto avviene in capo al/la richiedente; in caso di decesso del/la titolare, e per la restante durata della concessione, esso potrà essere assegnato, se richiesto, al coniuge convivente. Alla scadenza dell'assegnazione la parcella verrà riassegnata secondo le modalità di cui al presente articolo.

#### **Art. 6. Durata dell'assegnazione**

L'assegnazione avviene a titolo di comodato gratuito ed ha la durata di due anni, salvo il caso di assegnazione dell'orto nel corso del biennio a seguito di rinuncia della concessione da parte del suo titolare o a revoca della stessa da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 7. Canone annuale**

Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione pari ad euro 0,75 a mq. a titolo di concorso spese per la manutenzione delle aree adibite ad orto e per l'utilizzo dell'acqua a scopo irriguo. Tale importo potrà essere aggiornato dalla Giunta comunale.

#### **Art. 8. Rinuncia dell'assegnatario/a**

La rinuncia, manifestata dal/la richiedente in fase di assegnazione dell'orto comporterà la cancellazione del nominativo dall'elenco dei/le richiedenti e l'aspirante assegnatario/a, in caso di rinnovato interesse, dovrà ripresentare la domanda secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

In caso di rinuncia manifestata in fase di assegnazione o pervenuta all'Amministrazione nel corso del biennio, si procederà a riassegnare l'orto scorrendo l'elenco dei non assegnatari previsto all'art. 5.

#### **Art. 9. Revoca dell'assegnazione**

L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento qualora l'Amministrazione comunale valuti di riacquisire la disponibilità dei beni per mutate esigenze di interesse collettivo formalmente espresse, senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.



Il Comune di Lavis, ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di manutenzione dei beni concessi, nonché dello stato della coltivazione e delle modalità di conduzione degli stessi, come definiti nel disciplinare "Norme di conduzione degli orti comunali" allegato al presente regolamento.

Qualora il Comune dovesse accertare il mancato rispetto delle norme di cui sopra, può procedere all'immediata revoca dell'assegnazione, con provvedimento motivato.

#### **Art. 10. Attribuzioni del Comune**

Il Comune di Lavis:

- individua le aree e definisce le modalità di allestimento dei nuovi orti, sovrintendendone la realizzazione;
- emana gli Avvisi alla cittadinanza circa l'assegnazione delle parcelle di terreno disponibili;
- vigila sul rispetto del presente Regolamento ed emana gli atti conseguenti;
- controlla l'attività che si svolge negli orti, verificando che essa avvenga nel rispetto delle "Norme di conduzione degli orti". Per tale vigilanza potrà avvalersi oltre che della Polizia Locale e/o di Soggetti specificamente incaricati che svolgeranno la funzione di referenti dell'Amministrazione e dovranno segnalare per iscritto eventuali comportamenti difformi dal disciplinare;
- dispone gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comuni e ne controlla la corretta attuazione.

#### **Art. 11. Obblighi e disposizioni per l'assegnatario/a**

Gli/le assegnatari/e dovranno attenersi al disciplinare di comportamento denominato "Norme di conduzione degli orti comunali" allegato al presente Regolamento che sottoscrivono al momento dell'assegnazione dell'orto. Per quanto non previsto dal disciplinare di comportamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.

Alla scadenza del periodo di assegnazione il/la titolare della stessa dovrà restituire i beni assegnati in perfetto stato di conservazione, senza diritto ad alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie e/o impianti realizzati

#### **Art. 12. Responsabilità**

Ciascun/a assegnatario/a, al momento dell'assegnazione, solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile, penale, patrimoniale per danni a cose e persone che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

#### **Art. 13. Comportamenti virtuosi**

Al fine di promuovere buone pratiche di coltivazione e sensibilizzare alla cura e al decoro dei beni concessi in uso ai cittadini, l'Amministrazione, con cadenza biennale e nel mese di agosto, procede a premiare l'assegnatario/a dell'orto giudicato in base ai seguenti criteri:

- maggior varietà delle colture;
- razionale utilizzo del terreno
- migliori tecniche di coltivazione in relazione alla sostenibilità e biodiversità
- estetica complessiva.

Il conduttore verrà premiato mediante erogazione di un Buono di acquisto il cui oggetto e valore verranno definiti dalla Giunta comunale.



## **DISCIPLINARE di COMPORTAMENTO "NORME DI CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI"**

Gli/Le assegnatari/e si impegnano a rispettare le disposizioni del seguente disciplinare, in particolare a:

- accettare la parcella assegnata e destinarla alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori;
- coltivare personalmente gli appezzamenti assegnati, salvo quanto previsto all'art. 4 del Regolamento;
- coltivare, nel caso di Associazione, attraverso i propri aderenti, le parcelle assegnate;
- coltivare l'orto utilizzando tecniche rispettose dell'ambiente;
- non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione avendo cura di massimizzare il risparmio idrico, utilizzando per l'irrigazione, qualora autorizzato, il tubo di gomma non a scorrimento libero;
- provvedere regolarmente alla raccolta e allontanamento dei residui vegetali sia dal proprio orto che dalle aree comuni, in collaborazione con gli altri assegnatari, utilizzando i *composter* appositamente installati in loco;
- mantenere l'orto assegnato e le aree comuni adiacenti e gli spazi esterni all'area in stato decoroso, curandone costantemente l'ordine e la pulizia di comune accordo con gli altri/e assegnatari/e;
- favorire relazioni di collaborazione con gli altri/e assegnatari/e, mantenendo un clima di pacifica convivenza;
- partecipare ad eventuali iniziative promosse dal Comune e da Associazioni relativamente alla gestione del verde, tecniche di coltivazione, smaltimento dei rifiuti.

Gli/le assegnatari/e sono invitati/e a favorire le sperimentazioni di nuove tecniche eco sostenibili di gestione delle aree assegnate.

E' fatto assoluto divieto:

- di compiere azioni in contrasto con disposizioni di legge e regolamenti;
- utilizzare il lotto assegnato per scopi diversi dall'attività agricola o come deposito di oggetti o materiali;
- utilizzare ai fini commerciali i prodotti dell'orto;
- cedere a terzi l'uso dell'orto assegnato;
- farsi sostituire da terze persone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento;
- di alterare il perimetro, la delimitazione e la fisionomia del lotto assegnato, di recinzione dello stesso (con siepi, cordonature o altro);
- conservare l'acqua in fusti o barili aperti onde evitare la diffusione di zanzare o altri insetti;
- coltivare piante o arbusti di altezza superiore a m.1,5 o che possano danneggiare le colture dei lotti vicini (es. zone d'ombra, rami sporgenti, ecc.);
- utilizzare l'orto per l'allevamento degli animali, di qualsiasi specie, compresi quelli da cortile o accedere all'orto con i propri animali domestici;
- scaricare materiali inquinanti;
- usare o tenere in deposito sostanze pericolose per la salute pubblica, come erbicidi di qualsiasi tipo e tutti i prodotti che, in base alla vigente normativa, prevedano il possesso di apposito patentino;



- bruciare stoppie, residui vegetali, rifiuti;
- depositare nei ripostigli o strutture comuni, materiali diversi dagli attrezzi utilizzati per la coltivazione (rastrelli, zappette ecc.);
- erigere manufatti sul terreno assegnato, ad eccezione delle serre di altezza massima di 100 cm;
- provocare rumori molesti.